

**Circolare interpretativa in materia di requisiti per essere ammesso allo svolgimento di attività di tecnico competente in acustica ai sensi e per gli effetti della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 in tema di inquinamento acustico**

La presente circolare ricostruisce l’impianto normativo statale e regionale sui requisiti per essere ammessi a svolgere l’attività di tecnico competente in acustica. Tale interpretazione è resa necessaria dalla oggettiva complessità della stratificazione normativa in materia e dalla indeterminatezza delle formulazioni delle disposizioni statali: è quindi opportuna una chiarificazione che possa stimolare una applicazione uniforme della normativa vigente dopo che la Regione, con l’articolo 16 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), ha trasferito alle province la competenza sull’esame delle domande dei soggetti in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere l’attività di tecnico competente in acustica “nelle forme e con le modalità a tal fine previste con specifico provvedimento”.

Il quadro normativo statale sembra richiedere, per essere ammessi allo svolgimento della attività in esame, sia il possesso di preparazione teorica che l’aver svolto attività pratica in materia di acustica ambientale. Confermano questa asserzione, in particolare:

- a) l’articolo 6 comma 1 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) che definisce il tecnico competente in acustica ambientale come il soggetto idoneo “ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo”.
- b) i commi 7 e 8 del medesimo articolo 1 della legge 447/1995 i quali stabiliscono che l’attività di tecnico competente sia riservata a coloro che hanno il possesso di requisiti attinenti sia titoli di studio che all’aver svolto attività pratica negli ambiti oggetto della legge;
- c) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8, della L. 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull’inquinamento acustico) circa l’esame delle domande dei soggetti interessati allo svolgimento di attività in tema di acustica ambientale sanciscono che essa consiste nella “verifica del titolo di studio posseduto” e “nell’accertamento che l’attività professionale in materia di acustica ambientale è stata svolta in maniera non occasionale” (articolo 2, comma 1).

L’accento sullo svolgimento di attività pratica appare particolarmente sottolineato dall’articolo 4, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 che, modificando il citato comma 8 dell’art. 1 della legge 447/1995, ha consentito lo svolgimento dell’attività di cui trattasi a “coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell’acustica ambientale in modo non occasionale”.

Senza escludere dall’attività coloro che soddisfano i requisiti dell’appena citato comma 3 dell’art. 4 della legge 426/1998 ovvero del suddetto DPCM 31 marzo 1998, sembra di poter affermare che la ratio della complessiva normativa statale che richiede competenza teorica e attività pratica possa essere soddisfatta dal possesso di una preparazione attestata dalla frequenza e superamento di corsi universitari che diano adeguato valore sia alle attività pratiche inerenti l’attività acustica che ad una preparazione teorica di base.

In particolare appaiono poter assolvere i requisiti teorico-pratici richiesti dalle fonti citate dei corsi universitari di durata non inferiore a centoventi ore complessive oppure percorsi di formazione professionale di elevato livello tecnico scientifico e di analoga durata minima organizzati da strutture accreditate a livello regionale che prevedano attività sia teoriche che pratiche.

L'articolazione di tali percorsi, che devono dedicare ad attività pratiche almeno 30 ore del monte ore totale, deve prevedere obiettivi di apprendimento connessi a 1) basi di acustica; 2) nozioni di normativa acustica; 3) tecniche di misurazioni fonometrica; 4) tecniche di modellizzazione acustica; 5) progettazione di interventi di bonifica acustica; 6) tecniche di misurazione del rumore ambientale; 7) modalità di stesura dei rapporti tecnici sulla valutazione del clima acustico e di impatto acustico; 8) calibrazione degli strumenti di misurazione del rumore.

Soprattutto per quanto concerne gli obiettivi di cui ai punti 3), 6), 7) e 8) il percorso deve prevedere lo svolgimento delle attività pratiche che permettano lo sviluppo delle relative capacità.

Alla elaborazione dello standard di percorso formativo e di attestazione finale degli apprendimenti acquisiti, secondo la vigente normativa regionale, ed alla sua approvazione mediante decreto dirigenziale provvede il Settore FSE e Sistema della Formazione e dell'Orientamento competente in materia di formazione, d'intesa con il Settore tutela dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico e radioattività ambientale, competente in materia di inquinamento acustico,

In aggiunta ai requisiti puntualmente previsti dalle citate fonti statali, il possesso di una preparazione con le caratteristiche minime appena dette appare, quindi, soddisfare i requisiti per poter essere ammessi a svolgere l'attività di tecnico acustico ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89.